

## ULTERIORE INCONTRO AL MIUR: TFA ORDINARIO – TFA RISERVATO – RECLUTAMENTO

All'incontro del 1.06.2012 erano presenti per l'amministrazione il Capo Dipartimento, Dott. Stellacci, il direttore generale del personale scolastico, Dott. Chiappetta, non era presente alcun rappresentante dell'università.

Riportiamo di seguito separatamente i diversi aspetti dei problemi trattati  
IN FONDO PAGINA NUOVE FAQ DEL MIUR

### **1. TFA ORDINARIO nei diversi aspetti:**

➤ **TFA (art. 15 decreto 249/2010) per le classi di concorso, di esclusiva competenza dell'università, per cui è attualmente prevista la presentazione delle domande.** Si è discusso, in pratica, di alcuni aspetti applicativi delle procedure attivate, con scadenza fissata al 4 giugno 2012 e in particolare su:

✓ necessità di una proroga, seppur limitata, per la presentazione delle domande. Ciò sia alla luce della tragica situazione di alcuni territori per le note calamità naturali, sia per le difficoltà da parte del CINECA e delle università di ricezione delle domande che si sono concentrate negli ultimi giorni anche alla luce delle aspettative del "TFA riservato";

✓ validità per "ambiti disciplinari"; è stata data risposta positiva in coerenza con le procedure attivate sia per le SSIS che per altri casi. Resta inteso che gli aspiranti che vorranno fruire della possibilità di accedere alla prova scritta ed orale per le classi di concorso dell'ambito dovranno pagare due volte la quota di iscrizione;

✓ in relazione alla frequenza ai corsi, dopo il superamento delle prove, è stato confermato ovviamente che, in caso di superamento delle stesse per più classi di concorso, l'aspirante dovrà optare per una soltanto.

✓ sono state rimandate a prossimi incontri ulteriori tematiche non di immediata attualità, quali, ad esempio quelle relative :

- all'eccessivo onere economico di cui vengono caricati gli aspiranti
- all' "incompatibilità" di frequenza nello stesso anno accademico di due percorsi universitari (ad esempio un master e il TFA), si è convenuto che questa sarà riferibile all'anno accademico 2012/13 di effettivo svolgimento del corso TFA; quindi, in caso di attivazione di corsi TFA riservati il docente opererà a suo tempo per quale percorso intende utilizzare;
- alla possibilità di effettuazione del tirocinio in ambito territoriale diverso da quello dell'università di frequenza del TFA e, più in generale, di poter svolgere attività di insegnamento contestualmente alla frequenza al corso TFA

➤ **TFA (art. 15 decreto 249/2010) per le classi di concorso per cui non è prevista l'attivazione**

I rappresentanti dell'amministrazione non hanno, neppure in questa occasione, potuto fornire alcun chiarimento al riguardo, se non ribadire che: per alcune, attivabili, non vi è stata alcuna disponibilità da parte delle università, mentre per altre, stante la situazione degli organici, non è possibile prevederne l'effettuazione.

La delegazione del nostro sindacato, ha denunciato con forza l'ingiustizia che si sta concretizzando nei confronti dei docenti di queste classi di concorso.

➤ **TFA (art. 15 decreto 249/2010) per le classi di concorso non ancora attivate di competenza delle istituzioni AFAM o di università ed AFAM**

Anche su questo argomento i rappresentanti dell'amministrazione si sono impegnati a sollecitare l'avvio delle procedure relative a questa articolazione del TFA, in modo che i corsi relativi si svolgano entro il prossimo anno scolastico.

La delegazione del nostro sindacato ha denunciato l'ingiustificabile ritardo su questo punto e ha ribadito la necessità di accelerare l'attivazione di questi percorsi.

➤ **Percorsi formativi (art. 15 – comma 16 decreto 249/2010) per il conseguimento dell’abilitazione per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria destinati ai diplomati che hanno titolo all’insegnamento nella scuola dell’infanzia e primaria ai sensi del D.M. 10 marzo 1997.**

I rappresentanti del MIUR hanno comunicato che sono in atto contatti con i rappresentanti delle università per superare le difficoltà sollevate in un recente passato e che vi sono fondate speranze di poter avere risposte positive a breve.

Anche in relazione a questo aspetto, in coerenza con le continue sollecitazioni attivate dal sindacato, la nostra delegazione ha ribadito la necessità di accelerare l’attivazione di questi percorsi che interessano una vasta platea di personale.

**2. TFA “SEMPLIFICATO-RISERVATO” per coloro che sono in possesso di determinati requisiti di servizio**

I rappresentanti dell’amministrazione hanno informato che, dopo gli approfondimenti sul piano giuridico – normativo, si è arrivati alla conclusione che l’unica strada percorribile si basa su una modifica “regolamentare” del D.M. 249/2010 che introduca, come fase transitoria per chi è in possesso di determinati requisiti di servizio, un “TFA SEMPLIFICATO” basato sulla costruzione di un percorso con moduli aggiuntivi a quelli dei TFA attivati e, quindi, solo relativamente alle classi di concorso man mano attivate o, per la scuola dell’infanzia e primaria, solo in parallelo a quelli ordinari che dovranno essere attivati. Non saranno previste né prove di accesso né contingenti numerici, ma solo l’acquisizione di crediti formativi.

Secondo questa proposta questo percorso abilitante si attiverebbe con gradualità nel tempo, e solo man mano che si procederà all’attivazione del TFA “ordinario”.

In relazione ai requisiti di ammissione, la proposta dell’amministrazione, con una serie di motivazioni, è stata la seguente:

- tre anni di servizio nella stessa classe di concorso o tipologia di posto, ivi compreso il servizio sul sostegno. Per chi avesse il requisito per più opzioni, ne dovrà scegliere una soltanto;
- il periodo temporale entro il quale possedere i requisiti di servizio, dopo un’iniziale tentativo di inaccettabile riduzione dell’arco temporale agli ultimi quattro anni, si è tornati a ipotesi avanzate in precedenti riunioni; dovrebbe, quindi, essere quello compreso tra l’anno scolastico 1999/2000 e il 2011/12 compreso.

Alla fine del percorso vi sarebbero le prove finali, sempre presso l’università di frequenza. E’ stato promesso l’invio di una bozza di testo scritta per i prossimi giorni.

Il nostro sindacato ha contestato, portando una serie di argomentazioni, la proposta con particolare riferimento a due aspetti:

- quello dei requisiti di accesso che, come noto, nelle aspettative erano per lo SNALS-CONFSAL riferibili a 360 gg. di servizio e che, negli stessi comunicati del ministero, erano riferiti a 36 mesi senza i vincoli proposti in sede di incontro;
- quello del riferimento per il servizio da considerare alla stessa classe di concorso, sia con riferimento al singolo anno scolastico che ai tre anni necessari;
- alla incerta realizzazione della procedura per tutte le classi di concorso (con riferimento a quelli da attivare dall’AFAM) e in alcuni casi impossibile (non per tutte è prevista l’attivazione di corsi TFA ordinari) oltre che per i docenti con servizi nella scuola primaria e in quella dell’infanzia. Questo crea inaccettabili situazioni di “disparità di trattamento” tra il personale.

**La delegazione dello SNALS-CONFSAL ha chiesto all’amministrazione un profondo ripensamento e la formulazione di una proposta che tenga conto delle legittime aspettative del personale che ha contribuito con sacrifici al mantenimento del servizio pubblico scolastico.**

**3. RECLUTAMENTO CON PROCEDURA CONCORSUALE**

Su questo argomento vi è stata una comunicazione della delegazione del MIUR che ha informato che il Ministro ha attivato la richiesta di autorizzazione a bandire il concorso, secondo le procedure vigenti, limitatamente a quelle regioni e a quei segmenti scolastici ove vi siano posti vacanti e, ovviamente, con riferimento solo al 50% delle disponibilità.

Il bando avrà come riferimento gli anni scolastici 2013/14 – 2014/15 e 2015/16 e la consistenza di complessivi 11.892 posti.

A autorizzazione avvenuta verranno attivate le procedure per la definizione del bando.

**NOTA BENE:**

**Stante la situazione sopra descritta, in particolare, in relazione alle incertezze sia normative e temporali che dei requisiti necessari per l'eventuale attivazione e partecipazione del "TFA semplificato-riservato", ci pare opportuno rinnovare l'invito al personale non abilitato di iscriversi al TFA ordinario.**

Ovviamente, vi terremo informati tempestivamente dell'evolversi della situazione.

**TFA: FAQ DI CHIARIMENTO EMANATE DAL MIUR**

Il MIUR – Dipartimento Università – ha emanato le nuove FAQ di chiarimento per il TFA. Riportiamo la tabella completa delle FAQ.

FAQ	Domanda	Risposta
19	Sono laureato in Ingegneria Vecchio Ordinamento. Posso accedere alla classe A049?	In forza del D.M. n.354 del 10 agosto 1998, i laureati in ingegneria qualunque indirizzo, possono richiedere l'accesso alla classe di concorso:  47/A- Matematica, se lo specifico piano di studi seguito abbia compreso i corsi annuali (o quattro semestrali) di: analisi matematica I, analisi matematica II, geometria o geometria I, due corsi annuali (o quattro semestrali) tra i seguenti: geometria ed algebra o algebra ed elementi di geometria, calcolo delle probabilità, analisi numerica o calcolo numerico, e due corsi annuali (o quattro semestrali) di: fisica generale. 38/A - Fisica, se il piano di studi abbia compreso due corsi annuali (o quattro semestrali) di: fisica generale. 49/A, sempre relativamente ai laureati in ingegneria senza vincoli di indirizzo, se il piano di studi seguito abbia compreso i corsi annuali (o quattro semestrali) di: analisi matematica I, analisi matematica II, geometria o geometria I, due corsi annuali (o quattro semestrali) tra i seguenti: geometria ed algebra o algebra ed elementi di geometria, calcolo delle probabilità, analisi numerica o calcolo numerico, e due corsi annuali (o quattro semestrali) di: fisica generale. Resta fermo quanto previsto per i laureati in ingegneria la cui laurea è valido titolo di accesso indipendentemente dal piano di studi seguito purché conseguita entro l'anno accademico 2000-2001.
18	Ogni classe di concorso richiede differenti lauree come titoli di	Ogni classe di concorso ammette una o più lauree con specifici piani di studio, quali titoli di accesso

	<p>accesso. Quando una laurea non è prevista nel DM 39/98, ed al contempo è dichiarata equipollente ad altro titolo di accesso per una determinata classe di concorso prevista dal citato decreto, si può essere ammessi a sostenere le prove di selezione per quella classe di concorso, essendo in possesso della laurea equipollente ?</p>	<p>per quella determinata classe di concorso. La laurea o le lauree dichiarate equipollenti, alle lauree individuate come "Titoli di ammissione" dal DM. n. 39/98, dovranno in forza della dichiarata equipollenza, prevedere nel piano di studi i corsi annuali o semestrali previsti dal citato decreto, ovvero i CFU previsti dal DM. n.22/05.</p>
17	<p>Sono laureato in ingegneria dell'automazione L/S 29. Tale laurea non è prevista dal DM n. 22/05, né viene considerata titolo di accesso per l'iscrizione al TFA tramite il Cineca. Cosa devo fare?</p>	<p>Per le lauree non previste dal DM. n.39/98 e dal DM. n. 22/05 non è possibile l'iscrizione in quanto non sono state considerate "Titoli di ammissione". Pur tuttavia, se la laurea, nella fattispecie la L/S 29, è stata considerata equipollente ad altra laurea, già riconosciuta come titolo di accesso per una o più classi di concorso, la laurea o le lauree dichiarate equipollenti, alle lauree individuate come "Titoli di ammissione" dal DM. n. 39/98, dovranno in forza della dichiarata equipollenza, prevedere nel piano di studi i corsi annuali o semestrali prescritti dal citato DM. n. 39/98, ovvero i "requisiti minimi" in termini di CFU previsti dal DM. n.22/05.</p>
16	<p>L'assegno di ricerca è incompatibile con la frequenza di un corso TFA?</p>	<p>L'assegno di ricerca non crea incompatibilità con la frequenza di un corso TFA.</p>
15	<p>Chi è ammesso in sovrannumero?</p>	<p>Sono ammessi in sovrannumero tutti coloro che rientrano nelle categorie previste dall'articolo 19 dal DM 11 novembre 2011, e che hanno sospeso la frequenza, senza alcuna limitazione temporale</p>
14	<p>Gli studenti in sovrannumero devono sostenere le prove selettive?</p>	<p>No, gli studenti in sovrannumero non devono sostenere le prove selettive e pertanto non devono procedere all'iscrizione on-line. Potranno iscriversi seguendo le procedure amministrative dell'ateneo prescelto.</p>
13	<p>Che cosa si deve fare se l'università rende disponibili esami con un numero di crediti inferiore a quello richiesto dai requisiti d'accesso?</p>	<p>Il DM n.39 del 30 gennaio 1998 prevede i titoli di accesso e la presenza nel piano di studi di specifici esami per le varie classi di concorso. Anche il DM n.22/2005 prevede il conseguimento di CFU al fine di consentire l'accesso alla relativa classe di abilitazione. I CFU previsti quali "requisiti minimi" dal citato decreto n. 22/05 e non presenti nel piano di studi del candidato, devono essere ulteriormente conseguiti nel previsto settore disciplinare, entro la data di scadenza dell'iscrizione al fine della partecipazione al richiesto TFA.</p>
12	<p>Le equipollenze dei titoli di studio che valgono l'accesso ai pubblici concorsi sono valide anche ai fini dell'accesso ai corsi TFA?</p>	<p>Si veda la FAQ 18.</p>
11	<p>Come si svolge la prova per le classi di abilitazione che sono nello stesso giorno alla stessa ora?</p>	<p>Il test di selezione per classi di abilitazione calendarizzate nello stesso giorno alla stessa ora avviene su un UNICO testo. Le prove selettive successive saranno differenziate.</p>

10	I titoli di durata non inferiore a 60 cfu, INERENTI LE METODOLOGIE DIDATTICHE, possono ritenersi valutabili allo stesso modo degli stessi titoli inerenti AI CONTENUTI DISCIPLINARI DELLA CLASSE DI ABILITAZIONE?	In ordine alla valutazione dei titoli di cui all'allegato 4 del DM 11/11/2011 e del DDG n.74 del 23.04.2012 si precisa che sono valutabili i titoli di durata non inferiore a 60 CFU che siano strettamente inerenti ai contenuti disciplinari della classe di abilitazione. Tra questi ultimi rientrano i contenuti trasversali, quali quelli inerenti alle metodologie didattiche.
9	Chi ottiene l'accesso a più TFA deve sceglierne uno, ma con le prossime edizioni potrà far valere il suo diritto a accedere ai TFA a cui ha rinunciato, oppure deve sostenere nuovamente il test?	A normativa vigente dovrà sostenere nuovamente il test.
8	Se uno studente è iscritto a un corso di dottorato può frequentare anche il TFA? Può congelare l'iscrizione al TFA in attesa di terminare il dottorato?	Può frequentare il TFA solo se congela il dottorato. Lo stesso vale per gli Specializzandi. Non può congelare il TFA.
7	Che cosa deve fare lo studente con una laurea del Vecchio ordinamento conseguita dopo il 2001.	Per il vecchio ordinamento si deve applicare il DM 39/98, tassativamente. Solo nel remoto caso che non esista più l'esame o gli esami richiesto/i, ovvero l'università non trovi equipollenza con altro esame allora si prendono come riferimento i crediti nei settori disciplinari previsti dal DM 22/05.
6	Chi è già docente a tempo indeterminato può partecipare ai corsi tfa per prendere un'altra abilitazione?	Sicuramente può iscriversi per l'eventuale ulteriore abilitazione. Per le modalità della frequenza si cercheranno soluzioni organizzative tramite i tutor che non dovranno comportare costi aggiuntivi
5	Se sono abilitata nella classe di concorso 52/A per insegnare italiano negli istituti tecnici mi devo abilitare nella classe di concorso 50/A?	In forza del DM 39/98 articolo 4 comma 1, "coloro che sono in possesso dell'abilitazione di cui alla colonna 2 dell'allegata Tabella A/2 del citato decreto, possono partecipare ai concorsi, al fine del conseguimento dell'abilitazione per la corrispondente classe della colonna 1 della medesima Tabella A/2" la predetta tabella prevede nella colonna 1: 52/A Materie letterarie, latino e greco nel liceo classico; e nella colonna 2: 50/A Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado e 51/A Materie letterarie e latino nei licei e nell'istituto magistrale. Pertanto, l'interpellante essendo abilitata per la classe di concorso 52/A è abilitata all'insegnamento anche per le classi di concorso 50/A e 51/A
4	Chi è già in possesso dell'abilitazione all'insegnamento per classi di concorso apicali, 49/A e 52/A, appartenenti agli ex Ambiti disciplinari, può partecipare a classi per le quali è, a cascata, già abilitato?	Chi è già abilitato per la cl. 49/A o per la 52/A, non è tenuto a partecipare al TFA per le classi rispettivamente 47/A,48/A, e 51/A, 50/A in quanto già abilitato per tutte le classi dell'Ambito.
3	Vi sono dei controlli tra residenza/domicilio e la	No. E' possibile risiedere in una regione ed iscriversi al TFA di un'altra regione.

	regione/provincia in cui si svolge il TFA?	
2	Qual è la scadenza ultima entro cui i candidati possono conseguire i titoli di ammissione?	Il 4 giugno 2012.
1	Uno studente può iscriversi ad un corso TFA se è iscritto ad un corso di laurea o post laurea?	Vi è incompatibilità tra il "TFA 2011/2012" e l'iscrizione a corsi universitari per l'a.a. 2012/2013